Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Sabato. 16 giugno 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia	Abb. annuo . . L. 600	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200	In Italia	Abb. annuo . . L. 400	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800
	» semestrale » 350		» semestr. » 700		» semestrale » 200		» semestrale » 500
	» trimestrale » 200		» trimestr. » 400		» trimestrale » 120		» trimestrale » 300
	Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . » 20		Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . L 400 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 800 —
	» semestrale » 200 —		» semestrale . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 289.

Provvista di fondi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, contenente l'ordinamento dell'esercizio delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di intesa con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero del tesoro è autorizzato, per l'esercizio 1944-1945 — nei limiti della somma inscritta al capitolo 27 di entrata dello stato di previsione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato « Sovvenzioni del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione » e del corrispondente capitolo 216 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro « Sovvenzioni alle Ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo della gestione » — a fornire all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i fondi secondo le occorrenze dell'Amministrazione stessa mediante versamenti nel suo conto corrente con la Tesoreria centrale del Regno.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 119. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 290.

Proroga al 31 dicembre 1945 del termine fissato per la revisione straordinaria dei redditi mobiliari delle categorie B e C-1.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, recante disposizioni in materia di imposte dirette;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine per la revisione straordinaria dei redditi mobiliari di categoria *B* dei contribuenti non tassati in base a bilancio, nonchè dei redditi di categoria C^1, fissato al 30 giugno 1945 dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, è prorogato al 31 dicembre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 123. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 maggio 1945, n. 291.

Norme per la liquidazione di una indennità ai commissari straordinari di enti pubblici ed ai curatori speciali e commissari per la tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede in territorio non tornato all'Amministrazione italiana.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, concernente la nomina di commissari straordinari agli enti pubblici;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B, concernente la nomina di curatori speciali e di commissari per la tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20, contenente norme integrative del R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B, per la nomina di commissari ad enti ed istituti pubblici;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, concernente la nomina di commissari ad enti parasindacali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, concernente il funzionamento delle società e i bilanci degli enti e istituti di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai commissari nominati ai sensi del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, dell'art. 2, terzo comma, del R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8 B, dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20, e dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, per la gestione di enti ed istituti di diritto pubblico, può essere assegnata un'indennità dall'autorità governativa competente a procedere alla nomina, d'intesa con i Ministeri del tesoro e delle finanze, tenuto conto della entità del lavoro che la gestione comporta, e della situazione finanziaria dell'ente amministrato.

L'indennità è a carico dell'ente amministrato dal commissario.

Per le nomine effettuate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, dovrà essere effettuato il conguaglio tra l'indennità stessa e le somme eventualmente già corrisposte dall'ente al commissario.

L'indennità assegnata ai sensi del presente articolo esclude la corresponsione di ogni altro compenso a carico dell'ente.

Art. 2.

Ai curatori speciali nominati ai sensi dell'art. 1, quarto comma, ed ai commissari nominati ai sensi dell'art. 2, primo comma, del R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B, e degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, quando sia giustificato dall'entità del lavoro che l'incarico comporta, può essere assegnata un'indennità a carico della persona, dell'ente o della società, di cui tutelano gli interessi, dal tribunale che provvede alla nomina.

Si osserva il secondo comma del precedente articolo per le nomine avvenute anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 122. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1945.

Autorizzazione all'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale del 31 dicembre 1944, n. 492, che approva lo stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1944-45;

Visto il decreto Ministeriale n. 46586 in data 30 giugno 1944, con il quale venne autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi a decorrere dal 1° luglio al 30 settembre 1944 fissandone i saggi d'interessi da corrispondersi anticipatamente;

Visto il decreto Ministeriale n. 46587 in data 12 settembre 1944, con il quale a partire dal 20 settembre 1944 furono variati i saggi degli interessi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi di cui al suindicato decreto Ministeriale n. 46586 del 30 giugno 1944;

Visto il decreto Ministeriale n. 48333 in data 30 settembre 1944, con il quale venne autorizzata l'emissione di buoni ordinari al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi a decorrere dal 1° ottobre al 31 dicembre 1944 ai saggi di cui al suindicato decreto Ministeriale n. 46587 del 12 settembre 1944;

Determina:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 del decreto Ministeriale n. 46586 del 30 giugno 1944 è autorizzata dal 1° gennaio al 30 giugno 1945 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi, ai saggi di cui al decreto Ministeriale n. 46587 del 12 settembre 1944.

Art. 2.

Con successivo decreto saranno determinate le caratteristiche dei buoni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(869)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1945.

Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale n. 201967 in data 1° aprile 1945, col quale è stata autorizzata l'emissione per l'esercizio 1944-45 di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi da uno a dodici mesi, con riserva di stabilirne le caratteristiche;

Determina:

Le caratteristiche dei suddetti buoni sono identiche a quelle già stabilite con il decreto Ministeriale n. 46837 del 30 giugno 1944.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 10 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(870)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1945.

Soppressione di denominazioni di alcuni Istituti di rieducazione per minorenni.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto 6 settembre 1939, col quale agli Istituti seguenti veniva dato il nome dei caduti per la causa fascista per ciascuno di essi indicati:

Centro di rieducazione di Aquila, Nucci Ettore;

Centro di rieducazione di Catanzaro, Paternostro Silvio;

Centro di rieducazione di Palermo, Magliocco Vincenzo;

Centro di rieducazione di Roma, Guardabassi Duilio;

Centro di rieducazione di Venezia, Bascolo-Bragadin Angelo;

Casa di rieducazione di Eboli, Barra Gennaro;

Casa di rieducazione di Urbino, Bernardini Oreste;

Casa di rieducazione di Verbania, Montini Ambrogio;

Ritenuto che tali denominazioni non sono più aderenti alla situazione politica del Paese;

Decreta:

Sono soppresse dal giorno in cui sarà pubblicato questo decreto le denominazioni: Nucci Ettore, Paternostro Silvio, Magliocco Vincenzo, Guardabassi Duilio, Boscolo-Bragadin Angelo, Barra Gennaro, Bernardini Oreste, Montini Ambrogio imposte rispettivamente ai Centri di rieducazione di Aquila, Catanzaro, Palermo, Roma, Venezia, ed alle Case di rieducazione di Eboli, Urbino, Verbania.

Roma, addì 30 maggio 1945

Il Ministro: TUPINI

(851)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1945.

Modificazione all'elenco dei prodotti industriali sottoposti al vincolo della denuncia e del blocco.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il proprio decreto 21 ottobre 1944, concernente la denuncia ed il blocco dei prodotti industriali;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 1944, con il quale è stato modificato l'elenco dei prodotti industriali sottoposti alla cennata disciplina;

Visto il proprio decreto 6 marzo 1945, con il quale è stato fissato il blocco degli zolfi greggi e lavorati;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del citato decreto Ministeriale 21 ottobre 1944, il numero 4 (cemento) è sostituito dal seguente:

4. — *Cementi ed agglomeranti cementizi.*

Art. 2.

I prodotti appresso elencati sono sottratti alla disciplina prevista dai citati decreti Ministeriali 21 ottobre 1944, 12 dicembre 1944 e 6 marzo 1945 e restituiti al libero commercio:

Colori: vernici, pigmenti per colori.

Ammoniaca;

Recipienti per gas industriali;

Acido solforico per uso elettrico;

Minerale di zolfo da fusione, da macinazione e macinato;

Carta da stampa (esclusa quella da giornali).

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 maggio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(867)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1945.

Autorizzazione alla Rappresentanza della Società francese di assicurazione «Il Mondo» ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, ordinaria e popolare, attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Rappresentanza - con sede in Milano - della Società francese di assicurazione « Il Mondo » in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita a forma ordinaria e popolare, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

Art. 1.

La Rappresentanza - con sede in Milano - della Società francese di assicurazione « Il Mondo » è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita a forma ordinaria, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio con un massimo del 3 % sul capitale, per le tariffe:

a) vita intera a premio vitalizio;
b) vita intera a premio temporaneo;
c) mista immediata a premio annuo;
d) termine fisso a premio annuo;
e) dotale con controassicurazione, a premio annuo;
f) combinata ad effetti multipli;

4 % sul premio unico, per la tariffa:

a) vita intera a premio unico.

Art. 2.

La predetta Rappresentanza è inoltre autorizzata ad apportare alle tariffe di assicurazione sulla vita a forma popolare un aumento del 20 % del premio, rimborsabile all'assicurato vivente alla scadenza del contratto, con la maggiorazione di due decimi, oppure, senza alcuna maggiorazione, in caso di morte dell'assicurato, se questa si verifichi dopo il 5° anno dalla data di decorrenza della polizza.

Roma, addì 7 giugno 1945

Il Ministro: GRONCHI

(874)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazione « Alleanza » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società italiana di assicurazioni sulla vita « Alleanza » con sede in Milano, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Società italiana di assicurazioni sulla vita « Alleanza », con sede in Milano, è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio, con un massimo del 3 % sul capitale, per le tariffe:

A - Vita intera a premio vitalizio;
A2T - Vita intera su 2 teste a premio vitalizio;
B - Vita intera a premio temporaneo;
D - Mista a premio annuo;
D(2T) - Mista su due teste a premio annuo;
F - Termine fisso a premio annuo;
H - Temporanea a premio annuo;
I - Temporanea a capitale decrescente, a premio annuo;
R - Termine fisso ridotto, a premio annuo;
T - Vita intera e rendita differita, a premio annuo;
V - Dotale con assegno di educazione, a premio annuo;
Z - Mista speciale s.v.m. a premio annuo;

6 % del premio con un massimo del 4 % sul capitale, per le tariffe:

U 3 % - Mista a premio decrescente del 3 %;
U 4 % - Mista a premio decrescente del 4 %;

4 % del premio, con un massimo del 2 % sul capitale, per le tariffe:

K - Capitale differito senza controassicurazione, a premio annuo;
M - Capitale differito con controassicurazione a premio annuo;
N - Rendita vitalizia differita senza controassicurazione, a premio annuo;
P - Rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo;
S - Mista speciale a premio annuo;

4 % sul premio unico, per le tariffe:

C - Vita intera a premio unico;
E - Mista a premio unico;
G - Temporanea a premio unico;
L - Capitale differito senza controassicurazione, a premio unico;
O - Rendita vitalizia differita senza controassicurazione, a premio unico;
Q - Rendita vitalizia immediata.

Roma, addì 7 giugno 1945

Il Ministro: GRONCHI

(876)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società anonima « Italiana Vita » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società anonima di assicurazione « Italiana Vita », con sede in Milano, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Società anonima di assicurazione « Italiana Vita » con sede in Milano, è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio, con un massimo del 3 % sul capitale, per le tariffe:

I. Vita intera a premi vitalizi, con opzioni;
II. Vita intera a premi temporanei, con opzioni;
IV. Mista a premio annuo;
VI. Termine fisso a premio annuo;
VII. Vita intera a premio annuo con pagamento frazionato del capitale, con opzioni;
VIII. Mista a premio annuo con pagamento di un capitale frazionato convertibile in un capitale crescente, con opzioni;
IX. Doppia mista a premio annuo, con opzioni;

X. Termine fisso a premio annuo, con pagamento di un capitale frazionato convertibile in un capitale crescente, con opzioni;

XI. Mista a capitale raddoppiato, a premio annuo, con opzioni;

XII. Simultanea a premio annuo, con opzioni;

4 % del premio con un massimo del 2 % sul capitale per le tariffe:

XIII. Capitale differito senza controassicurazione, a premio annuo, con opzioni;

XIV. Capitale differito per bambini, senza controassicurazione, a premio annuo;

4 % sul premio unico, per le tariffe:

III. Vita intera a premio unico;

V. Mista a premio unico;

33. Temporanea a capitale decrescente mensilmente a premio unico;

XV. Rendita vitalizia immediata.

Roma, addì 7 giugno 1945

Il Ministro: GRONCHI

(875)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945.

Norme relative al contingentamento dei semi secchi di leguminose del raccolto 1945.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716;

Visti gli articoli 3 e 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, recante disposizioni per la disciplina, raccolta e distribuzione dei cereali e delle fave;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 155, concernente la denuncia delle superfici agrarie investite a coltura;

Considerata la necessità di adottare provvedimenti intesi ad assicurare disponibilità di legumi secchi per esigenze alimentari;

Decreta:

Art. 1.

I semi secchi di fave, fagioli, lenticchie, ceci e piselli sono vincolati e debbono essere conferiti nei contingenti e con le modalità stabilite nei successivi articoli.

Art. 2.

Il produttore, o il detentore a qualsiasi titolo, dei prodotti di cui all'art. 1, ha l'obbligo di custodirli e risponde dell'osservanza del vincolo fino a quando sarà consegnato ai granai del popolo il contingente di conferimento.

Art. 3.

Il produttore, entro 30 giorni dal raccolto, è tenuto a presentare all'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura (Uesea), competente per territorio, la denuncia dei quantitativi raccolti.

Il detentore, non produttore, è tenuto a presentare all'Uesea la denunzia dei quantitativi da esso detenuti, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Per il controllo di tali denuncie gli Uffici centrali e periferici dell'Unsea hanno facoltà di eseguire, nei modi e con i mezzi legali, sopraluoghi nelle aziende produttrici e nei locali di deposito e conservazione dei prodotti e di far obbligo a ciascun produttore o detentore di presentarsi presso gli Uffici stessi.

Art. 4.

Accertata la produzione conseguita dal produttore o i quantitativi denunziati dal detentore, l'Ufficio comunale statistico economico della agricoltura comunica verbalmente agli interessati i contingenti che, in base agli accertamenti eseguiti, debbono essere conferiti ai granai del popolo.

Qualora il contingente fissato non venga accettato, l'Uesea provvede a notificare per iscritto il quantitativo da conferire.

La notifica diventa definitiva ove il produttore o detentore, entro 10 giorni dalla data della medesima, non ricorra al Comitato comunale dell'agricoltura, il quale decide, con provvedimento inoppugnabile, nel termine massimo di quindici giorni.

Il ricorso al Comitato comunale non esonera il produttore o il detentore dall'obbligo di conferire il contingente di prodotto stabilito a norma del primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Il produttore che abbia conseguito una produzione non superiore a q.li 5 di fave e q.li 2 complessivamente fra gli altri semi secchi di leguminose o di un solo di essi, è esonerato dall'obbligo del conferimento.

Il produttore, invece, che abbia conseguito una maggiore produzione è tenuto a conferire i contingenti di cui al successivo articolo 6 calcolati sulla produzione conseguita, decurtata dei quantitativi di cui al precedente comma.

Art. 6.

I contingenti di prodotto da conferire ai granai del popolo, sia per i produttori che per i detentori, sui quantitativi denunziati ed accertati con le modalità di cui agli articoli 3 e 4, sono i seguenti:

per i semi secchi di fave, 40 %;

per i semi secchi di fagioli, lenticchie, ceci, piselli, 60 %.

Art. 7.

La quota di prodotto lasciata a disposizione del produttore o detentore può essere immessa al libero commercio, solo dopo che egli avrà ottenuto dall'Uesea apposita dichiarazione comprovante l'avvenuto conferimento del contingente dovuto.

Tale dichiarazione dell'Uesea, che dovrà essere per singolo prodotto, sarà rilasciata solo dopo lo scadere del termine massimo ritenuto utile per la denuncia di produzione.

Eccezionalmente l'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, su presentazione di apposita domanda vistata dall'Uesea, può consentire la libera vendita di tutto o di parte del prodotto, eccedente il contingente di conferimento, prima del termine consentito.

Art. 8.

All'atto del conferimento ai granai del popolo dei prodotti di cui all'art. 1, il Consorzio agrario provinciale rilascia ai conferenti il bollettino di conferimento, contenente le indicazioni della quantità, qualità e caratteristiche del prodotto conferito.

Il Consorzio risponde delle quantità consegnate e della loro buona conservazione, nonchè della loro preservazione dai danni dell'incendio e dai furti, mediante assicurazione.

Il conferimento, in ogni caso, si perfeziona col rilascio del relativo bollettino, anche se il prodotto resti temporaneamente affidato in deposito agli stessi produttori o detentori, anzichè essere materialmente trasferito nei magazzini dei granai del popolo.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari controlla e dirige l'attività dei dipendenti Consorzi.

Art. 9.

I prodotti conferiti sono immediatamente pagati in base ai prezzi risultanti per ciascun prodotto dalle apposite tabelle emanate, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tali prezzi sono conferiti a prodotto sano, secco, leale e mercantile, per merce consegnata insaccata, franco piede magazzino, al più vicino centro di raccolta, tela da rendere.

Art. 10.

A norma dell'art. 12 del R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, il Consorzio agrario provinciale — quale Ente incaricato della gestione dei granai del popolo — ha facoltà di procurarsi i mezzi necessari per il pagamento del prezzo dovuto ai conferenti e per le spese della gestione di ammasso mediante operazioni di credito garantito da privilegio sul prodotto ammassato e sulle somme ricavate dalla sua vendita.

Art. 11.

Appena ultimata la vendita dei prodotti ed in ogni caso non oltre un mese dalla chiusura della gestione, il cui termine sarà fissato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Consorzio agrario provinciale compila, distintamente per ogni prodotto, il rendiconto finale e lo trasmette alla Federazione italiana dei Consorzi agrari che lo invia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione.

Art. 12.

Sono abrogati il decreto Ministeriale 15 marzo 1943 e il decreto Ministeriale 19 giugno 1944.

Le trasgressioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1945

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

L'Alto Commissario per l'alimentazione
BERGAMI

(868)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 14.

La signora Matteucci Anita fu Domenico ved. Gorgone, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 130 ordinale e n. 295 di posizione, rilasciata dall'Ufficio ricevimento della Direzione generale del debito pubblico in data 2 settembre 1944, in seguito alla presentazione di due buoni del Tesoro e n. 2 ricevute unite con spillo, per il complessivo capitale di lire 20.000, con decorrenza dal 15 agosto 1943.

Ai termini dell'art. 16, comma 5°, del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, sarà disposta la consegna a favore della stessa signora Matteucci Anita dei buoni presentati, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà senza nessun valore.

Roma, addì 5 maggio 1945.

Il direttore generale: POTENZA

(692)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36. — Data: 28 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Innocenti Eugenia fu Fortunato — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2530 — Data: 9 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Guarino Giovanna fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: cons. 5,50 %, nominativi 1 — Rendita L. 10.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 201 — Data: 28 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Benevento — Intestazione: Tafuri Enrico fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: cons. 5,50 %, nominativi 10 — Rendita L. 847.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1485 — Data: 16 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Cavallo Guido fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 %, nominativi 1 — Rendita L. 469.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 680 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Miele Pasquale Orlando fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: cons. 3,50%, nominativi 1 — Rendita L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25 Mod. A — Data: 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Istituto Principe di Piemonte per gli orfani di marinai morti in guerra — Titoli del Debito pubblico: rendita 5% — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 99-A — Data: 4 dicembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Caserio Vincenzo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: buoni Tesoro 5 % (1944), al portatore 2 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3511 — Data: 7 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Mele Giuseppe fu Evangelista — Titoli del Debito pubblico: buoni Tesoro 4 % (1943), al portatore 2 — Capitale L. 62.500

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 5 maggio 1945

Il direttore generale: POTENZA

(691)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 12 giugno 1945 N. 131

Rendita 3,50 % 1906	L.	112,75
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	100,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	92,90
Id. 5 % 1936	»	100,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,90

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 13 giugno 1945 - N. 132

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,75
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	99,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	92,65
Id. 5 % 1936	»	100,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,55

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli del 9 giugno 1945:
E' revocato il decreto Ministeriale 10 aprile 1945, col quale veniva concessa al notaio dottor Merola Nicola fu Michele, titolare della sede notarile di La Spezia, l'autorizzazione ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Manfredonia, del distretto notarile di Foggia, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145.

(871)

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli del 9 giugno 1945:
Il dott. Sartori Lucio di Francesco, nominato notaio con R. decreto 15 luglio 1943, della sede di Arsiè, del distretto notarile di Belluno, dove, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di Castiglion Fiorentino, del distretto notarile di Arezzo, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.
Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Arsiè.

(872)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 26 maggio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(873)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.